DIGITAL SOLUTIONS

Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001

dicembre 2018

Sommario

PARTE GENERALE

Definizioni.

- "Amministratore Delegato" o "AD": l'amministratore delegato di Digital Solutions.
- "Attività Sensibili": le attività e/o operazioni di Digital Solutions nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- "Area a Rischio": l'area in cui sono identificabili le attività e/o operazioni di Digital Solutions nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- "CCNL": il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (contratto per i lavoratori addetti al settore Grafica ed Editoria) attualmente in vigore ed applicato da Digital Solutions.
- "Codice Etico": il codice etico adottato da Digital Solutions.
- "Collegio Sindacale": il collegio sindacale di Digital Solutions.
- "Consiglio di Amministrazione" o "CdA": il consiglio di amministrazione di Digital Solutions.
- "Consulenti": coloro che agiscono in nome e/o per conto di Digital Solutions S.r.l. sulla base di un mandato ovvero coloro che collaborano con la Società in forza di un contratto di collaborazione di qualsiasi natura.
- "Destinatari": tutti coloro ai quali si rivolge il Modello compresi i Dipendenti, i Consulenti, i Fornitori e i *Partner*.
- "Digital Solutions" o la "Società": Digital Solutions S.r.l. con sede legale in Milano, (MI) - Via Ezio Biondi, 1, Capitale Sociale versato Euro 100.000,00 i.v. Iscritto alla C.C.I.A.A. di MILANO Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 12985480156, Partita IVA: 12985480156 - N. Rea: 1606714.
- "Dipendenti": tutti i dipendenti di Digital Solutions (compresi eventuali dirigenti).
- "D.Lgs. 231/2001" o "Decreto": il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- "Fornitori": fornitori di beni e servizi della Società, professionali e non, inclusi quelli di natura finanziaria.
- "Linee Guida Confindustria": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti.
- "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed implementato dalla Società.
- "Organi Sociali": il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Digital Solutions.

- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": l'organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (come qui di seguito definito) e al relativo aggiornamento.

- "P.A.": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

- "*Partner*": le controparti contrattuali di Digital Solutions, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di rapporto di collaborazione contrattualmente regolato (associazione temporanea d'impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, etc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Sensibili.

- "Reati": i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.

- "Testo Unico Sicurezza": il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

CAPITOLO 1.

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento.

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del D.Lgs. 231/2001 è di adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

L'articolo 5 del D.Lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (reati c.d. presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati c.d. presupposto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati c.d. presupposto, ad oggi gli stessi risultano essere i seguenti:

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articoli 24 e 25 del Decreto):

i) malversazione a danno dello Stato (articolo 316-*bis* del Codice Penale);

ii) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-*ter* del Codice Penale);

iii) concussione (articolo 317 del Codice Penale)[1];

iv) corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del Codice Penale)[2];

v) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 319, 319-*bis* e 321 del Codice Penale);

vi) corruzione in atti giudiziari (articoli 319-*ter* e 321 del Codice Penale);

vii) induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater* del Codice Penale)[3];

viii) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del Codice Penale)[4];

ix) istigazione alla corruzione (articolo 322 del Codice Penale)[5];

x) truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (articolo 640, 2 comma, n. 1 del Codice Penale);

xi) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* del Codice Penale);

xii) frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (articolo 640-*ter* del Codice Penale);

xiii) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del Codice Penale)[6];

xiv) peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (articolo 322-*bis* del Codice

[1] Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell´illegalità nella Pubblica Amministrazione" in vigore dal 28 novembre 2012.
[2] Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.
[3] Reato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.
[4] Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.
[5] Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.
[6] Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Penale)[7].

B. REATI INFORMATICI (articolo 24-*bis* del Decreto):

i) falsità in un documento informatico pubblico o privato (articolo 491-*bis* del Codice Penale);

ii) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-*ter* del Codice Penale);

iii) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-*quater* del Codice Penale);

iv) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615-*quinquies* del Codice Penale);

v) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quater* del Codice Penale);

vi) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quinquies* del Codice Penale);

vii) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-*bis* del Codice Penale);

viii) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-*ter* del Codice Penale);

ix) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-*quater* del Codice Penale);

x) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-*quinquies* del Codice Penale);

xi) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640-*quinquies* del Codice Penale).

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (articolo 24-*ter* del Decreto):

i) associazione per delinquere (articolo 416 del Codice Penale);

[7] Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

ii) associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-*bis* del Codice Penale);

iii) scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* del Codice Penale);

iv) sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (articolo 630 del Codice Penale);

v) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);

vi) produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);

vii) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, 3 comma della legge 18 aprile 1975 n. 110 (articolo 407, 2 comma, lettera a), numero 5 del Codice di Procedura Penale);

viii) concussione (articolo 317 del Codice Penale).

D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (articolo 25-*bis* del Decreto):

i) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del Codice Penale);

ii) alterazione di monete (articolo 454 del Codice Penale);

iii) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del Codice Penale);

iv) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del Codice Penale);

v) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del Codice Penale);

vi) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del Codice Penale);

vii) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del Codice Penale);

viii) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del Codice Penale);

ix) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del Codice Penale);

x) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del Codice Penale).

E. REATI DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (articolo 25-*bis.1* del Decreto):

i) turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del Codice Penale);

ii) frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 del Codice Penale);

iii) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 del Codice Penale);

iv) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del Codice Penale);

v) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-*ter* del Codice Penale);

vi) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* del Codice Penale);

vii) illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-*bis* del Codice Penale);

viii) frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del Codice Penale).

F. REATI SOCIETARI (articolo 25-*ter* del Decreto):

i) false comunicazioni sociali (articolo 2621 del Codice Civile);

ii) fatti di lieve entità (articolo 2621-*bis* del Codice Civile);

iii) false comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 del Codice Civile);

iv) impedito controllo (articolo 2625 del Codice Civile);

v) falso in prospetto (articolo 2623 del Codice Civile);

vi) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624 del Codice Civile);

vii) indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del Codice Civile);

viii) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del Codice Civile);

ix) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del Codice Civile);

x) operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del Codice Civile);

xi) omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-*bis* del Codice Civile);

xii) formazione fittizia del capitale sociale (articolo 2632 del Codice Civile);

xiii) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del Codice Civile);

xiv) corruzione fra privati (articolo 2635 del Codice Civile)[8];

xv) istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* del Codice Civile)[9];

xvi) illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del Codice Civile);

xvii) aggiotaggio (articolo 2637 del Codice Civile);

xviii) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del Codice Civile).

G. DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (articolo 25-*quater* del Decreto):

Si tratta di reati previsti dal Codice Penale aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9 dicembre 1999. In particolare:

i) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-*bis* del Codice Penale);

[8] Introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 in vigore dal 28 novembre 2012.
[9] Introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 38.

ii) assistenza agli associati (articolo 270-*ter* del Codice Penale);

iii) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-*quater* del Codice Penale);

iv) organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-*quater*.1 del Codice Penale);

v) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-*quinquies* del Codice Penale);

vi) condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*sexies* del Codice Penale);

vii) attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 del Codice Penale);

viii) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (articolo 280-*bis* del Codice Penale);

ix) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-*bis* del Codice Penale).

H. REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (articolo 25-*quater*.1 del Decreto):

Si tratta del delitto previsto dall'articolo 583-*bis* del Codice Penale.

I. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (articolo 25-*quinquies* del Decreto):

i) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del Codice Penale);

ii) prostituzione minorile (articolo 600-*bis* del Codice Penale);

iii) pornografia minorile (articolo 600-*ter* del Codice Penale);

iv) detenzione di materiale pornografico (articolo 600-*quater* del Codice Penale);

v) pornografia virtuale (articolo 600-*quater*.1 del Codice Penale);

vi) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinquies* del Codice Penale);

vii) tratta di persone (articolo 601 del Codice Penale);

viii) acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 del Codice Penale);

ix) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* del Codice Penale);

x) adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies* del Codice Penale);

xi) violenza sessuale (articolo 609-*bis* del Codice Penale);

xii) atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater* del Codice Penale);

xiii) corruzione di minorenne (articolo 609-*quinquies* del Codice Penale);

xiv) violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies* del Codice Penale).

J. ABUSI DI MERCATO (articolo 25-*sexies* del Decreto):

- **Reati**

i) abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 TUF);

ii) manipolazione del mercato (articolo 185 TUF);

- **illeciti amministrativi** (*ex* articolo 187-*bis* TUF)

i) abuso di informazioni privilegiate (articolo 187-*bis* TUF);

ii) manipolazione del mercato (articolo 187-*ter* TUF).

K. REATI TRANSNAZIONALI (articolo 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146):

i) associazione per delinquere (articolo 416 del Codice Penale);

ii) associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis* del Codice Penale);

iii) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);

iv) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* D.P.R del 23 gennaio 1973, n. 43);

v) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* del Codice Penale);

vi) favoreggiamento personale (articolo 378 del Codice Penale);

vii) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286).

L. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O DI LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (articolo 25-*septies* del Decreto):

i) omicidio colposo (articolo 589 del Codice Penale);

ii) lesioni personali colpose (articolo 590 del Codice Penale).

M. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (articolo 25-*octies* del Decreto):

i) ricettazione (articolo 648 del Codice Penale);

ii) riciclaggio (articolo 648-*bis* del Codice Penale);

iii) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del Codice Penale);

iv) auto-riciclaggio (articolo 648-*ter*.1 del Codice Penale).

N. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (articolo 25-*novies* del Decreto):

i) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633);

ii) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 174-*quinquies* della Legge del 22 aprile 1941, n. 633);

iii) prestazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171-*bis* della Legge del 22 aprile 1941, n. 633);

iv) prestazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171-*ter* della Legge del 22 aprile 1941, n. 633);

v) prestazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio articolo 171-*septies* della Legge del 22 aprile 1941, n. 633);

vi) prestazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio articolo 171-*octies* della Legge del 22 aprile 1941, n. 633).

O. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (articolo 25-*decies* del Decreto):

i) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* del Codice Penale).

P. REATI AMBIENTALI (articolo 25-*undecies* del Decreto):

Si tratta di reati previsti dal Codice Penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal del Codice Penale:

i) uccisione, distruzione, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-*bis*)[10];

ii) danneggiamento di *habitat* (articolo 733-*bis*);

iii) inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*);

iv) disastro ambientale (articolo 452-*quater*);

v) delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quinquies*);

vi) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies*);

vii) distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (articolo 733-*bis*)[11];

viii) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies*).

Con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale – Sanzioni penali*":

i) scarichi sul suolo (articolo 103);

ii) scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 104);

iii) scarichi in reti fognarie (articolo 107);

iv) scarichi di sostanze pericolose (articolo 108);

v) attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256);

vi) bonifica dei siti (articolo 257);

vii) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258);

viii) traffico illecito di rifiuti (articolo 259);

ix) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, commi 1 e 2);

[10] Come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo del 7 luglio 2011, n. 121.
[11] Come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo del 7 luglio 2011, n. 121.

x) sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-*bis*, commi 6, 7 e 8);

xi) reati in materia di emissioni (articolo 279);

xii) sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (articolo 137).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla Legge 150/1992 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*":

i) importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto etc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (articolo 1 commi 1 e 2);

ii) importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (etc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (articolo 2 commi 1 e 2);

iii) detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla Legge 157/1992 (articolo 6);

iv) falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del Codice Penale richiamati dall'articolo 3-*bis*).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 "*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*":

i) inquinamento colposo (articolo 9);

ii) inquinamento doloso (articolo 8).

Q. DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (articolo 25-*duodecies* del Decreto):

i) promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegittimamente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (articolo 12 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286);

ii) lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (articolo 22 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286);

iii) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-*bis* del Codice Penale).

R. DELITTI LEGATI AL RAZZISMO E XENOFOBIA (articolo 25-*terdecies* del Decreto):

i) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 604-*bis* del Codice Penale).

1.2. L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

a) risarcito il danno o lo abbia riparato;

b) eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);

c) messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;

d) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.3. L'adozione del "*modello di organizzazione, gestione e controllo*" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora la società dimostri:

a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il loro aggiornamento;

c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello;

d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le aree a rischio di commissione dei Reati;

b) prevedere, o fare rinvio a specifici protocolli che regolino la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare le risorse finanziarie idonee ad implementare un sistema di organizzazione tale da prevenire la commissione dei Reati;

d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;

e) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (*i.e.* "*Linee Guida Confindustria*[12]") redatti da associazioni rappresentative di categoria.

[12] Così come modificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

CAPITOLO 2.

Adozione del Modello da parte di Digital Solutions.

2.1. Adozione del Modello.

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2018, Digital Solutions ha adottato nell'anno 2018 un modello organizzativo e nominato un organo di controllo interno monocratico ovvero l'Organismo di Vigilanza, cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2. Le Linee Guida Confindustria.

Nella predisposizione del Modello, Digital Solutions si è ispirata alle Linee Guida Confindustria quale utile strumento di orientamento per l'interpretazione e l'analisi delle implicazioni giuridiche ed organizzative derivanti dall'introduzione del Decreto.

I punti fondamentali individuati dalle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli possono essere così sintetizzati:

a) individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;

b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:

   i) Codice Etico;

   ii) sistema organizzativo;

   iii) procedure aziendali;

   iv) poteri autorizzativi e di firma;

   v) sistemi di controllo e gestione;

   vi) comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

a) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

b) documentazione dei controlli;

c) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;

d) individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

- ❒ autonomia;
- ❒ indipendenza;
- ❒ professionalità;
- ❒ continuità di azione;

e) obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida Confindustria o alla *best practice* applicata non inficia la validità dello stesso. Il singolo modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle indicazioni contenute o rappresentate dagli strumenti operativi di riferimento che, per loro natura, hanno carattere generale.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi qui di seguito descritte, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel Decreto, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria e alla *best practice* italiana in materia.

2.3. Le caratteristiche del Modello.

Gli elementi che il presente Modello possiede sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia.

L'efficacia di un modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, e atti a segnalare le condotte rientranti nelle aree di rischio e gli strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "*sintomatologie da illecito*".

La specificità.

La specificità di un modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. E' necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'articolo 6, comma 2 lettera a) del Decreto, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati.

E' altrettanto necessaria una specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nei settori "sensibili", così come previsto dall'articolo 6, comma 2 lettera b) del Decreto.

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione per la gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del modello.

Il modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della società/ente e del tipo di attività svolte, nonché della storia della società/ente.

L'attualità.

Riguardo a tale aspetto un modello è idoneo a ridurre i rischi da reato in quanto sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

2.4. Funzione e scopo del Modello.

Digital Solutions è consapevole del valore che può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione dei Reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, *Partner* e Fornitori.

Inoltre, la Società è consapevole altresì che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance* in quanto limitano il rischio di commissione dei Reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari del Modello. A tal fine, viene di seguito individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei suoi Destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata da Digital Solutions perché contraria alle norme di deontologia cui essa s'ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Digital Solutions di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, negli Organi Sociali, nei Consulenti, nei *Partner*, nei Fornitori e in tutti coloro che operano nell'ambito delle Attività Sensibili di Digital Solutions la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

A tal riguardo, le procedure aziendali già adottate e quelle di futura emanazione, così come i principi procedurali indicati nel presente Modello, si caratterizzano per:

a) separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo inizia, e/o lo esegue ed il soggetto che lo controlla;

b) tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo sia cartaceo che elettronico;

c) adeguato livello di formalizzazione.

2.5. Identificazione delle Attività Sensibili: attività preliminare.

Esame preliminare della documentazione aziendale, tra cui a titolo esemplificativo: organigramma societario, statuto sociale, verbali del Consiglio di Amministrazione (in particolare relativi al conferimento di deleghe e procure), contratti, procedure aziendali su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto.

Interviste ai soggetti chiave della struttura aziendale mirate all'approfondimento delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse tra cui, a titolo esemplificativo: Amministratore Delegato, responsabili delle principali funzioni aziendali (e, in particolare, oltre all'AD, il presidente della Società e il presidente del Collegio Sindacale, il *managing director*, il responsabile del *business development*, il responsabile del circuito farmacie, il responsabile amministrativo, il responsabile dei servizi informativi etc.).

As is* e *Gap Analysis.

Sulla base dell'analisi sopra descritta, la Società ha individuato - insieme ai propri consulenti legali ed aziendali - le proprie Attività Sensibili relativamente alla situazione aziendale esistente *(as-is analysis)*, nonché le azioni di miglioramento *(gap analysis*) da attuare nell'ambito delle stesse sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione del Modello.

2.6. Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è così composto:

i) una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;

ii) n. 6 "Parti Speciali" predisposte per alcune categorie di Reato in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:

- "**Parte Speciale A**", denominata "Delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria";
- "**Parte Speciale B**", denominata "Reati societari e reati di abuso di mercato";
- "**Parte Speciale C**", denominata "Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati";
- "**Parte Speciale D**", denominata "Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore";

- "**Parte Speciale E**", denominata "Delitti di criminalità organizzata, di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico";

- "**Parte Speciale F**", denominata "Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delitto di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare".

2.6.1. Principi generali cui si ispira il Modello.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti in azienda (rilevati in fase di "*as-is analysis*"), ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Detto Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, Digital Solutions ha individuato i seguenti presidi:

a) il Codice Etico adottato dalla Società;

b) la struttura gerarchico-funzionale e organizzativa della Società;

c) la formazione del personale;

d) il sistema sanzionatorio di cui al CCNL;

e) il sistema procedurale;

f) il sistema di controllo di gestione;

g) il sistema di controllo interno.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

A. le Linee Guida Confindustria e la *best practice* italiana esistente in materia, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;

B. i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:

i) l'attribuzione ad un organismo di vigilanza interno a Digital Solutions del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;

ii) la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;

iii) l'attività da parte dell'OdV di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);

iv) la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

C. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

i) la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;

ii) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;

iii) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

iv) la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;

D. il sistema dei controlli interni che monitora le aree in cui vi è un'alta probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore delle operazioni poste in essere nell'ambito delle Attività Sensibili.

2.6.2. La procedura di adozione, modifica ed integrazione del Modello.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la Società, in un'ottica di ricerca dell'eccellenza anche in materia di *Corporate Governance*, ritiene che la stessa costituisca un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro i quali operano in nome e/o per conto di Digital Solutions, affinché pongano in essere, nell'espletamento delle rispettive attività, comportamenti corretti e atti a prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto.

Per tale motivo Digital Solutions ha ritenuto opportuno procedere alla predisposizione del presente Modello, la cui adozione è sottoposta a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto) le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

2.7. Destinatari del Modello.

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;

b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;

c) a tutti i Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;

d) ai Consulenti, *Partner*, Fornitori, procuratori e, in genere, ai terzi che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 5 della presente Parte Generale, pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il primo, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti:

- ❒ il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società, allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che il Digital Solutions riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i suoi Destinatari;

- ❒ il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto).

CAPITOLO 3.

La Società ed architettura del sistema normativo interno.

3.1. La Società.

Digital Solutions svolge prevalentemente l'attività di agenzia di *marketing* e comunicazione nell'ambito del settore farmaceutico, con un particolare *focus* sull'innovazione attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche rivolte alla promozione della cura della salute e della sicurezza delle persone.

L'attività di *business* si concretizza nello sviluppo di progetti di comunicazione e promozione *tailor made* per clienti appartenenti al settore dell'industria farmaceutica.

Digital Solutions, oltre all'attività di agenzia di comunicazione digitale, è specializzata nella gestione degli spazi pubblicitari in farmacia, *leader* nel settore, con una presenza predominante sul territorio italiano sin dal 2009. La Società ha, inoltre, sviluppato una rete di rapporti contrattuali con circa 12.000 farmacie, che gestisce a livello nazionale, grazie alla quale è in grado di cogliere nuove necessità e opportunità del settore farmaceutico per offrire soluzioni specifiche e all'avanguardia.

Tra i prodotti strategici della Società giova evidenziare, al solo fine esemplificativo, un sistema di telepresenza che segna un passo in avanti nel settore dell'*advertisement* permettendo alle aziende di fornire un supporto immediato ai propri clienti e di promuovere il proprio *brand* e prodotti in modo innovativo.

Il sistema unisce la semplicità di una videochiamata, la mobilità di un dispositivo controllato da remoto e le funzionalità di un *i-Pad*; l'assistente digitale controllabile a distanza che guarda, ascolta, si muove e parla, interagisce con gli utenti come se si fosse presenti di persona.

Tra i prodotti commercializzati dall'azienda è di rilievo anche il servizio telefonico multilingua per ricevere supporto immediato nella gestione del cliente a livello internazionale. Il servizio H24 per 7gg permette di superare le barriere linguistiche tramite una semplice chiamata ad un interprete madrelingua per traduzioni immediate.

Una *App* dedicata permette di trovare una farmacia del *network*, o fornire tutti i numeri di emergenza, o rendere disponibile un dizionario dei farmaci e principi attivi nelle lingue più parlate al mondo.

La Società opera in Italia con base operativa in Milano.

3.2. La *Corporate Governance* di Digital Solutions.

Digital Solutions è caratterizzata da una struttura organizzativa a matrice dove le aree di competenza professionale specialistica, si intersecano con aree preposte al *Business Development*, segmentate in base alla tipologia dei progetti.

Il vertice aziendale, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e revisori, ha affidato la guida della Società a un Amministratore

Delegato, al quale riportano per tramite dell'*Executive Commitee* i responsabili dei seguenti settori:

a) *Corporate Affairs*;

b) *Business Unit CF*

c) *Business Development & Sales*

d) *Market & Account Management*;

e) *Head of Administration*;

Secondo lo schema organizzativo a matrice qui di seguito rappresentato.

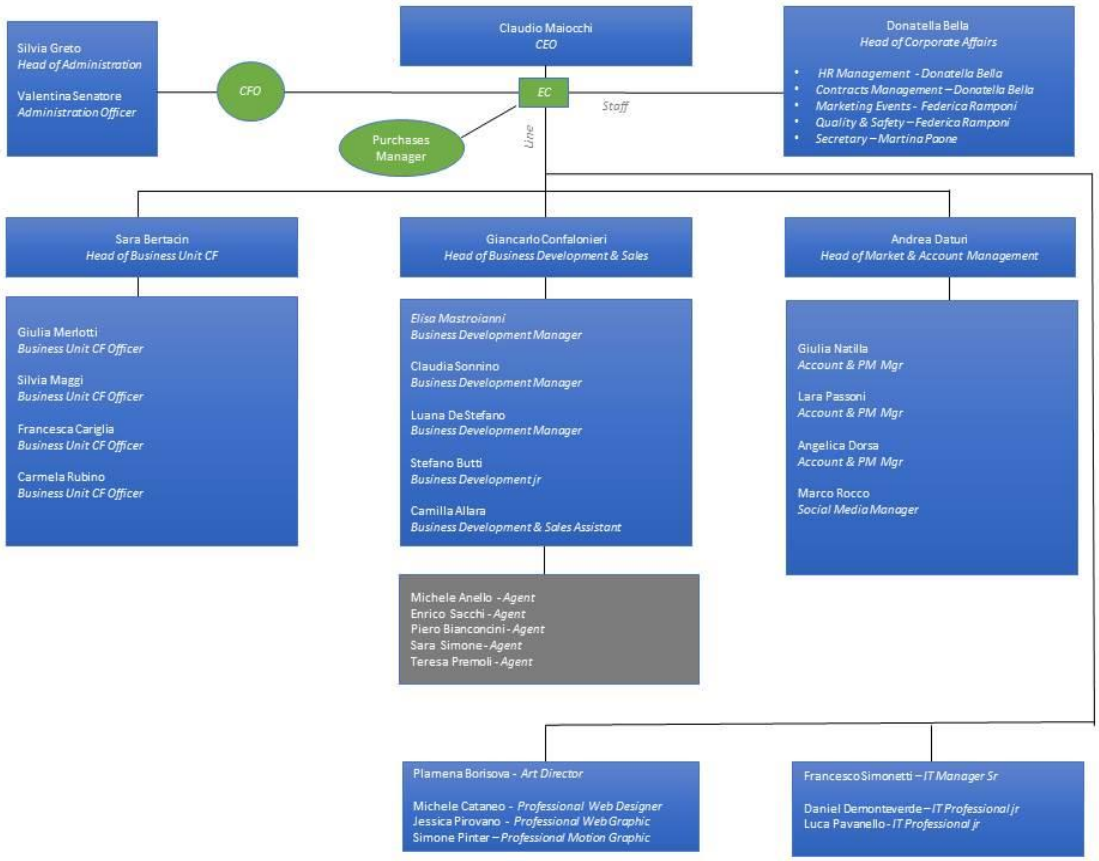

Le regole di *governance* della Società sono definite nello Statuto e nel sistema di deleghe e procure adottato dalla Società.

3.3. Il sistema di controlli interni e gestione dei rischi.

Il sistema di controllo e gestione dei rischi in essere presso la Società si caratterizza per la presenza di una serie di procedure interne come meglio specificate qui di seguito:

A. Gestione delle attività di vendita mediante gare *solicited bid* o trattative private;

B. Gestione dei rapporti con la PA;

C. Gestione acquisti di beni e servizi (incluse consulenze e collaborazioni professionali);

D. Gestione contabilità e finanza e bilancio;

E. Gestione del personale (con sistema premiante) e procedure di assunzione;

F. Gestione delle liberalità.

3.4. Descrizione delle Attività Sensibili e piano dei controlli.

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini dell'adozione del Modello è emerso che le principali Aree di Rischio individuate all'interno della Società al momento comprendono i seguenti Reati Presupposto:

a) reati commessi nei rapporti con la P.A.;

b) reati societari;

c) delitti con finalità di terrorismo;

d) reati di riciclaggio (incluso il reato di auto-riciclaggio);

e) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

f) delitti informatici e trattamento illecito di dati;

g) reati di criminalità organizzata;

h) reati transnazionali;

i) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

j) reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle singole Attività Sensibili relative a ciascuna categoria di Reato.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società – potranno essere comprese nel novero delle Attività Sensibili.

La Società nell'ambito della gestione aziendale si è dotata di alcuni comitati operativi che si riuniscono periodicamente:

- *Executive Committee*: comitato composto da *Head of Corporate Affairs, Head of Business Unit CF, Head of Business Development & Sales* che si riunisce con cadenza periodica almeno mensile.

- *Work in progress Committee*: comitato formato da *Head of Corporate Affairs, Head of Market & Account Management* e gli *Account* che si riunisce con cadenza periodica settimanale.

La Società inoltre è certificata ISO/IEC 27001 ("*Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti*").

CAPITOLO 4.

L'Organismo di Vigilanza.

4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 6, lettera b) del Decreto, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema, le Linee Guida Confindustria, interpretando le disposizioni del Decreto, suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura della società, caratterizzato da *autonomia, indipendenza*, *continuità di azione*, nonché in possesso di *professionalità* ed *onorabilità* adeguate al ruolo.

Volendo nello specifico analizzare i singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza, si precisa quanto segue.

a) Autonomia e indipendenza.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione), che sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e che sia dotato di risorse finanziarie adeguate delle quali potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (quali ad esempio: consulenze specialistiche, eventuali trasferte, etc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni con poteri di tipo esecutivo.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

i) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

ii) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge del 27 dicembre 1956, n. 1423 ("*Legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o della Legge del 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);

iii) coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa *ex* articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

- per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni per un qualunque delitto non colposo;

- per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, fatto salvo il caso di sentenze emesse *ex* articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale comportanti l'applicazione di sole sanzioni pecuniarie di importo non superiore a Euro 1.500,00;

iv) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;

v) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 187-*quater* TUF (D.Lgs. 58/1998).

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) Continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura interna alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento;

non svolge mansioni esecutive che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, e considerato tutto quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera del 19 dicembre 2018, ha deciso che la composizione dell'Organismo di Vigilanza fosse monocratica, con nomina di consulente esterno alla Società dotato di particolare e consolidata esperienza in materia 231.

Difatti, le decisioni relative alla individuazione e nomina dei componenti sono demandate al Consiglio di Amministrazione tra figure che saranno riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo dell'OdV in quanto in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione e delle capacità specifiche in tema di attività ispettive e di consulenza, oltre ai requisiti soggettivi formali che possiedono altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

4.2. Durata in carica.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, al momento della nomina devono essere forniti, nel corso della riunione consiliare, adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* deve essere allegato al relativo verbale.

Il primo OdV nominato successivamente all'approvazione del presente Modello, viene investito per un periodo coincidente con quello previsto per la restante durata della carica del Collegio Sindacale al momento della nomina.

Gli OdV successivi saranno nominati per il periodo di 3 (tre) anni, coincidente con la durata della carica del Collegio Sindacale.

Alla scadenza dell'incarico l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo ovvero in caso di unico membro:

a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;

b) non devono svolgere funzioni con poteri di tipo esecutivo;

c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al Collegio Sindacale, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);

d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;

e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;

f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina una dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza nel caso di organismo collegiale l'insorgere di eventuali condizioni ostative, e/o la perdita delle condizioni di cui sopra.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non può/possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d) del Decreto;

b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.8;

c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;

d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;

e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

4.3. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

a) sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei *Partner* e dei Fornitori;

b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;

c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Su di un piano più operativo all'OdV è affidato il compito di:

i) Aggiornamenti, potestà normativa, segnalazioni:

a) suggerire e promuovere l'emanazione di disposizioni procedurali attuative dei principi e delle regole contenute nel Modello;

b) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;

c) valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando all'Amministratore Delegato e/o al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;

d) indicare nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione di cui al paragrafo 4.6 le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;

e) indicare nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione di cui al paragrafo 4.6 l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.

ii) Verifiche e controlli:

a) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;

b) in ottemperanza a quanto previsto nel calendario annuale delle attività dell'Organismo di Vigilanza, effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Digital Solutions, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati;

c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere ad esso trasmesse o tenute a propria disposizione (vedi in dettaglio il successivo paragrafo 4.6);

d) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale (sia cartacea sia informatica) che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Digital Solutions al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti, *Partner* e Fornitori che operano per conto della Società nell'ambito di Attività Sensibili;

e) attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;

f) sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;

iii) Formazione:

a) definire i programmi di formazione per il personale e il contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire ai medesimi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;

b) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

c) far predisporre ed aggiornare con continuità lo spazio nell'*Intranet* della Società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001, al Codice Etico ed al Modello;

iv) Sanzioni:

a) coordinarsi con il *management* aziendale per valutare o proporre l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando la competenza di quest'ultimo - e in particolare degli incaricati della gestione delle risorse umane - in merito alla decisione e all'irrogazione dei medesimi (si rinvia in merito a questo punto al successivo Capitolo 6 della presente Parte Generale).

4.4. Poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV ha, *ex lege*, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal *management* della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; 2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti

alla loro direzione; 3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai dirigenti, o talora tale funzione non fosse prevista dall'organigramma ai quadri, specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritiene necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a trasferimento o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, allorquando essi siano dipendenti della Società, sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, sentito, laddove necessario, il responsabile della funzione personale e organizzazione.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società conferisce all'OdV i seguenti poteri:

a) potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;

b) potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;

c) potere di raccogliere informazioni presso tutti i Destinatari del presente Modello, incluso il revisore, in relazione a tutte le attività della Società;

d) potere di richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;

e) potere di richiedere ai titolari delle funzioni aziendali di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;

f) potere di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività attraverso le strutture aziendali preposte, salvo richieste integrazioni per eventuali necessità sopravvenute;

g) potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso.

4.5. Regole di convocazione e di funzionamento.

L'Organismo di Vigilanza può disciplinare con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

a) l'Organismo di Vigilanza si riunisce (ovvero in caso di organismo monocratico si reca preso la Società) trimestralmente e la documentazione relativa viene distribuita almeno 3 giorni prima della seduta;

b) le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);

c) il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento o che il medesimo partecipi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del collegio sindacale;

d) per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;

e) possono essere effettuate sedute *ad hoc* e tutte le decisioni prese durante queste sedute devono essere riportate nella successiva seduta trimestrale;

f) le decisioni vengono assunte sulla base di decisioni unanimi; in caso di mancanza di unanimità, prevale la decisione maggioritaria e ciò viene riportato immediatamente al Consiglio di Amministrazione;

g) i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

4.6. Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

a) la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Delegato e/o il Presidente del CdA;

b) la seconda, su base almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

a) l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;

b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Digital Solutions, sia in termini di efficacia del Modello.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

Inoltre, l'OdV predispone annualmente una relazione scritta per il Consiglio di Amministrazione ove sia contenuta:

a) un'analisi sintetica di tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo Capitolo 7 della presente Parte Generale e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, etc.);

b) un piano di attività prevista per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici, come ad esempio:

a) con la funzione legale, amministrativa e responsabile della segreteria societaria per gli adempimenti sociali che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;

b) con il responsabile della funzione personale e organizzazione in ordine alla formazione e ai provvedimenti disciplinari;

c) con i responsabili della funzione amministrazione, finanza, controllo e sistemi informativi ordine alla gestione dei flussi finanziari;

d) il datore di lavoro e il responsabile della qualità sicurezza e ambiente per le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro;

e) con il responsabile dell'*information technology*.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei *Partner* e dei Fornitori in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Digital Solutions ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

a) i Dipendenti e gli Organi Sociali devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;

b) i Dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV anche le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello di cui vengano a conoscenza;

c) i Consulenti, i *Partner* e i Fornitori, sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente.

Le segnalazioni devono esser eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:

a) dai Dipendenti al superiore gerarchico, che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV, che potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime, purché sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili a suo insindacabile giudizio;

b) i Consulenti, i *Partner* e i Fornitori, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Digital Solutions, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

In ogni caso, Digital Solutions garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, gli Organi Sociali, i Dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, i Consulenti, i *Partner* e i Fornitori devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano Digital Solutions o suoi Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, *Partner*, Fornitori;

b) le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

In ogni caso, qualora uno dei soggetti sopra indicati non adempia agli obblighi informativi di cui al presente paragrafo 4.6, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

L'OdV, inoltre, ha il diritto di richiedere informazioni in merito al sistema di deleghe adottato da Digital Solutions, secondo modalità dallo stesso stabilite.

4.7. Modalità delle segnalazioni.

Qualora uno dei Dipendenti desideri effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, dovrà riferire al suo diretto superiore (o al suo riporto), il quale canalizzerà la suddetta segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia alcun esito, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Per ciò che concerne i Consulenti, i *Partner*, i Fornitori e gli Organi Sociali, gli stessi potranno fare le segnalazioni di cui al precedente paragrafo 4.6 direttamente all'OdV.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica che sarà indicato a tutti i Destinatari – unitamente ad ulteriori eventuali modalità per poter inviare le proprie segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

4.8. Obblighi di riservatezza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 4.4 e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

4.9. I controlli dell'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello e per quanto concerne i Reati Presupposto di cui alle Parti Speciali sono i seguenti:

a) monitorare il rispetto delle procedure, degli strumenti aziendali e della documentazione interna per la prevenzione dei Reati in costante coordinamento con la funzione qualità, sicurezza, ambiente;

b) proporre che vengano predisposte ed aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Reati di cui alle Parti Speciali del Modello, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;

c) esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;

d) conservare tracciabilità dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'OdV, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

4.10. Raccolta e conservazione delle informazioni.

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza è conservato per 10 anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV in formato cartaceo o elettronico.

CAPITOLO 5.

La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.

5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è preciso obiettivo di Digital Solutions quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future.

Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

- ***La comunicazione iniziale.***

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento della sua adozione.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un *set* informativo (ad esempio CCNL, Modello Organizzativo, Decreto, Codice Etico, etc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- ***La formazione.***

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i Destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, Digital Solutions cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare attraverso:

a) *meeting* aziendali;

b) corsi istituzionali (in aula ovvero *web-based)* aventi ad oggetto specifiche Attività Sensibili del Decreto.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV avvalendosi della collaborazione degli incaricati della gestione delle risorse umane o di consulenti esterni.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte dei Dipendenti costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, sarà sanzionata ai sensi di quanto indicato nel capitolo 6 che segue.

5.2. Informazione dei Consulenti, *Partner* e Fornitori.

Relativamente ai Consulenti, ai *Partner* e ai Fornitori, gli stessi devono essere informati al momento della stipula del relativo contratto, anche attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, che Digital Solutions ha adottato il presente Modello e il Codice Etico e quali sono i principi fondamentali a cui gli stessi si ispirano e le conseguenze nelle quali potrebbero incorrere in caso di loro violazione.

CAPITOLO 6.

Sistema sanzionatorio.

6.1. Funzione del sistema sanzionatorio.

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende effettiva l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'efficace attuazione.

La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema sanzionatorio e dei relativi provvedimenti è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Il presente capitolo contiene la descrizione delle misure sanzionatorie adottate dalla Società in caso di violazione del Modello da parte dei Destinatari, in coordinamento con il sistema disciplinare di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da Digital Solutions (CCNL Grafica ed Editoria), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

6.2. Dipendenti soggetti al CCNL.

6.2.1. Sistema sanzionatorio.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti Dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede che:

a) incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che:

violi le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte,

ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

b) incorre nel provvedimento della multa sino a tre ore di lavoro il lavoratore che:

violi più volte le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

c) incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a tre giorni il lavoratore che:

nel violare le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Digital Solutions arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda.

d) incorre nel provvedimento del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

e) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle Attività Sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare aziendale vigente in Digital Solutions, in relazione:

i) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

ii) al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

iii) alle mansioni del lavoratore;

iv) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

v) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione della Società.

6.3. Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di Dipendenti che ricoprano la qualifica di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla Contrattazione Collettiva applicabile tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

6.4. Misure nei confronti degli amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Società, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

6.5. Misure nei confronti dei Sindaci.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

6.6. Misure nei confronti dei membri dell'OdV.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informerà immediatamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

6.7. Misure nei confronti dei Consulenti, *Partner* e Fornitori.

Ogni violazione da parte dei Consulenti, dei *Partner* e dei Fornitori delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

CAPITOLO 7.

Verifiche sull'adeguatezza del Modello.

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso), questo periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati.

Tale attività si concretizza, tra le altre cose, in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati da Digital Solutions in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto di quelle funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale al Consiglio di Amministrazione. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.